



Prot. n. 1264 /S

11 MAG. 2007

Lee

A TUTTI GLI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

L'Assemblea dell'ACI, nella riunione del 5 luglio 2006, ha deliberato, ai sensi dell'art.68 dello Statuto, alcune proposte di modifica ed integrazione allo Statuto dell'Ente, successivamente approvate con Decreto del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2006, giusta comunicazione per estratto resa nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, n.47.

Nell'ambito di dette modifiche, ed in particolare in seno all'art. 41, è prevista la possibilità per il Consiglio Generale di istituire **tipologie speciali di Soci** con servizi e quote associative differenziate rispetto ai Soci ordinari.

Inoltre, all'art.53, **comma 4**, nel dettare la disciplina dell'elettorato attivo dei Soci appartenenti alle predette tipologie speciali, è previsto che i Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui al citato art.41, ove alla data dell'indizione delle elezioni raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea, abbiano diritto di eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC, scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali, e che, qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i medesimi Soci appartenenti alle tipologie speciali esprimano comunque il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari.

Al riguardo, quanto alla istituzione di tipologie speciali di Soci di cui all'art.41, il Consiglio Generale, giusta deliberazione approvata nella riunione del 16 maggio 2006, ha istituito, quali tipologie speciali di Soci, i Soci titolari della tessera "**ACI Club**" e quelli titolari della tessera per **giovani allievi di autoscuole appartenenti al circuito CONFEDERTAAI**, in via di prossima commercializzazione.

Con riferimento alla definizione della citata percentuale minima di rappresentatività, l'Assemblea dell'ACI, nella citata riunione del 5 luglio 2006, ha fissato nella **misura dell'1%** la percentuale minima di rappresentatività che i Soci appartenenti alle sopradescritte tipologie speciali devono complessivamente raggiungere alla data di indizione delle elezioni per eleggere il proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'AC.

Ciò premesso, l'art.53, comma 6, stabilisce che, nelle more dell'approvazione da parte di ciascun AC del Regolamento, di cui all'art.63 dello Statuto, attraverso cui definire le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo, le stesse modalità siano stabilite, in via di prima applicazione, dal Comitato Esecutivo dell'ACI e recepite, quindi con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'AC.

Trattasi di disposizioni transitorie, finalizzate ad assicurare ai singoli Automobile Club, i cui Organi sono prossimi al rinnovo, di procedere alle elezioni secondo le nuove modalità previste dallo Statuto, senza necessità di attivare la più complessa procedura di modifica del Regolamento elettorale di cui all'art.63 dello Statuto stesso, i cui tempi potrebbero risultare incompatibili con la procedura di rinnovo degli Organi del Sodalizio.

A tal fine, il Comitato Esecutivo, nella riunione del 29 marzo 2007, ha approvato l'allegato documento concernente le ***“Modalità di elezione del Rappresentante dei Soci con tessera speciale in seno al Consiglio Direttivo degli AC”***, che si trasmette in allegato.

Gli Automobile Club, che si trovano allo stato nelle condizioni di dovere con immediatezza procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei propri Organi, potranno quindi, con delibera del Consiglio Direttivo, recepire le suddette modalità ed attivare tempestivamente le conseguenti procedure, ferma restando, naturalmente, la necessità di promuovere, in un secondo momento, il formale adeguamento del proprio Regolamento elettorale seconda la procedura di cui all'art.63 dello Statuto.

Tutti gli altri AC, dal canto loro, avranno cura di recepire quanto prima le suddette modalità con le necessarie integrazioni al Regolamento elettorale, tenendo conto che quanto deliberato dal Comitato Esecutivo riveste carattere orientativo per gli stessi Automobile Club.

Si coglie comunque l'occasione per ribadire l'esigenza che, in sede di revisione dei rispettivi Regolamenti elettorali, gli AC introducano una disposizione che prescriva, anche per la lista presentata dal Consiglio Direttivo uscente, la necessità di riportare la sottoscrizione di un numero di Soci presentatori non inferiore a quello previsto per le liste orientative di candidati presentate da altri Soci, in coerenza con l'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa.

Infatti, come sostenuto dal giudice amministrativo, la possibilità, riconosciuta solo al Consiglio Direttivo uscente, di presentare una propria lista senza riportare la sottoscrizione di un numero di Soci presentatori si sostanzia in una discriminazione nello svolgimento della competizione elettorale, in quanto non viene assicurata la necessaria *par condicio* tra gli aspiranti alle cariche elettive del Sodalizio, condizione, quest'ultima, che costituisce espressione di una fondamentale regola democratica.



Resta sottinteso che tutte le predette modifiche ai singoli Regolamenti elettorali degli AC, predisposte dai singoli Consigli Direttivi ed approvate dalle rispettive Assemblee dei Soci, dovranno essere poi sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI, ai sensi dell'art.63, comma 2, del vigente Statuto dell'Ente.

Nel raccomandare ai singoli Automobile Club il puntuale e tempestivo adempimento di quanto sopradescritto, stante l'importanza e la delicatezza delle questioni coinvolte, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Franco Lucchesi)

Allegato n.1



**MODALITA' DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI SOCI CON
TESSERA SPECIALE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEGLI AC
(ARTT.41 E 53 DELLO STATUTO)**

Deliberate dal Comitato Esecutivo dell'ACI nella riunione del 29 marzo 2007

Vengono di seguito riportate le modalità finalizzate a garantire, ove ne ricorrano le condizioni statutariamente previste, la possibilità di elezione in seno al Consiglio Direttivo degli AC del rappresentante delle tipologie speciali di Soci di cui all'art.41 dello Statuto.

Dette modalità integrano quanto disposto nei "Regolamenti recanti disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" deliberati dai singoli AC ai sensi dell'art.63 dello Statuto ed approvati dal Consiglio Generale dell'ACI, per consentire comunque agli stessi Automobile Club, nelle more dell'approvazione delle necessarie modifiche ed integrazioni ai rispettivi Regolamenti elettorali, il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi.

Adempimenti preliminari all'indizione delle elezioni

Prima di adottare la delibera di indizione della procedura elettorale, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto nell'art.53 dello Statuto, avente ad oggetto la quantificazione del numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, al fine di verificare se gli stessi raggiungano la percentuale minima di rappresentatività dell'1% in relazione alla compagine associativa complessiva del Sodalizio, così come previsto dall'Assemblea dell'ACI con deliberazione adottata nella riunione del 5 luglio 2006.

Ove i citati Soci appartenenti alle tipologie speciali **non raggiungano** nel loro complesso detta percentuale, la procedura elettorale si svolge secondo la prassi ordinaria, ed i Soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari.

Ove, viceversa, i citati Soci appartenenti alle tipologie speciali **raggiungano**, nel loro complesso, nell'ambito della compagine associativa del Sodalizio, la percentuale minima di rappresentatività dell'1% fissata dall'Assemblea dell'ACI, trovano applicazione le modalità operative di seguito indicate.

Indizione delle elezioni

Nell'ipotesi di raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività fissata dall'Assemblea dell'ACI, la delibera di indizione delle elezioni deve contenere, oltre alle ordinarie indicazioni, anche la specifica che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel medesimo Consiglio Direttivo dell'AC.

Nella stessa delibera, va inoltre specificato che il termine fissato per la presentazione da parte dei Soci ordinari delle liste di candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

Ai fini della presentazione delle relative candidature dei Soci appartenenti alle citate tipologie speciali, viene predisposto presso l'AC un elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali in essere alla data dell'assunzione della delibera di indizione delle elezioni, distinto da quello dei Soci ordinari.

La percentuale dei Soci sottoscrittori prevista dai Regolamenti elettorali degli AC per la presentazione di liste di candidati di Soci ordinari deve essere calcolata scomputando il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali.

Presentazione delle candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali

Il Consiglio Direttivo nel termine prescritto può presentare una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali scegliendo il relativo nominativo tra i Soci appartenenti alle stesse tipologie speciali.

Parimenti, i Soci appartenenti alle citate tipologie hanno diritto di presentare proprie candidature.

Ciascuna candidatura, espressa sia dal Consiglio Direttivo sia dai Soci appartenenti alle tipologie speciali, deve essere: 1) presentata da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali e, ove tale percentuale sia inferiore a 10, da almeno un numero equivalente di Soci; qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 100, la candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 100 Soci; 2) corredata dalla sottoscrizione in modo leggibile dei Soci presentatori e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali del candidato e dei presentatori; 3) accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato; 4) consegnata in busta chiusa e sigillata al Direttore dell'AC, o ad un suo Delegato, da un Socio presentatore con contestuale esibizione della tessera sociale, ed accompagnata dalla



dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori. In caso di presentazione della candidatura da parte del Consiglio Direttivo, la stessa va trasmessa dal Presidente dell'AC al Direttore del medesimo AC.

I Soci appartenenti alle tipologie speciali non possono sottoscrivere, in qualità di Soci presentatori, più candidature.

Nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio Direttivo dell'AC rimane vacante.

Decisioni circa l'ammissibilità delle candidature

Le decisioni relative alla sussistenza dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature appartenenti alle tipologie speciali di Soci sono di competenza della Commissione, già prevista nell'ambito del Regolamento elettorale di ciascun AC, chiamata a decidere circa l'ammissibilità delle candidature dei Soci ordinari.

Pubblicazione delle candidature

La pubblicazione delle candidature per l'elezione dei rappresentanti dei Soci appartenenti alle tipologie speciali segue la procedura ed i termini di pubblicazione delle candidature dei Soci ordinari previsti nell'ambito del Regolamento elettorale di ciascun AC.

Scheda di votazione

Il Socio appartenente alle tipologie speciali vota su apposita scheda, di colore diverso rispetto a quella riservata ai Soci ordinari recante l'intestazione "Scheda di votazione per l'elezione nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di di un rappresentante dei Soci con tessera speciale (artt.41 e 53 dello Statuto)".

La scheda deve essere contrassegnata dal timbro dell'AC e dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti il Collegio degli Scrutatori nominato dal Consiglio Direttivo all'atto dell'indizione delle elezioni. La scheda priva di tali firme o sigle è nulla.

La scheda di votazione deve, altresì, contenere secondo l'ordine alfabetico tutti i nominativi dei candidati ammessi.

Il nominativo di ciascun candidato è preceduto da un apposito riquadro per l'espressione del voto.



Espressione del voto

Sono ammessi a votare tutti i Soci appartenenti alle tipologie speciali che siano regolarmente associati alla data di indizione delle elezioni e che mantengano tale qualifica anche alla data di svolgimento della votazione.

I Soci possono esprimere il proprio voto apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della scheda elettorale riservato alla singola candidatura.

E' nulla la scheda che riporta più di una preferenza.

Nulla è variato per ciò che riguarda le procedure di scrutinio e di proclamazione degli eletti, procedure che ricalcano quelle per l'elezione dei Soci ordinari.

Elezione mediante referendum

Ai Soci appartenenti alle tipologie speciali alla data di convocazione dell'Assemblea, è spedita, a mezzo posta ordinaria, la relativa scheda di votazione predisposta in coerenza con quanto sopraillustrato.

Ai fini della trasmissione delle schede di voto a cura del Collegio degli Scrutatori, l'AC predispone l'elenco ufficiale dei Soci appartenenti alle tipologie speciali aventi diritto di voto.

I Soci appartenenti alle tipologie speciali che non abbiano voluto o potuto esprimere il proprio voto per corrispondenza possono esprimerlo nella riunione dell'Assemblea all'uopo convocata, ai sensi dell'art.51 dello Statuto, facendo uso della scheda di votazione loro riservata.

A tal fine vanno predisposti e resi disponibili al Collegio degli Scrutatori due elenchi distinti e separati nei quali sono riportati i nominativi dei Soci ordinari e di quelli speciali aventi diritto al voto in tale Assemblea.